

Incontri al Ministero 18 luglio 2023

In arrivo la nota sulle supplenze - personale docente e ATA - a.s. 2023/24

La bozza della nota sulle supplenze per il personale docente e ATA per l'a.s. 2023/24 è stata l'oggetto dell'incontro tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali.

La nota ricalca in massima parte quella dello scorso anno e riprende alcune indicazioni su date e procedure che sono state già anticipate dal Ministero con precedenti comunicazioni e che sono già in atto.

Supplenze al 30/6 e 31/8 e procedura finalizzata al ruolo: tempistica

Nel periodo compreso tra il **17 luglio 2023 (h. 9,00)** ed il **31 luglio 2023 (h. 14,00)**, saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla **procedura straordinaria da GPS 1 fascia sostegno (compresi gli elenchi aggiuntivi)** e per le **ordinarie supplenze del 31/8 3 30/6 da GAE e, in subordine, dalle GPS di I e II fascia.**

I docenti che hanno conseguito il **titolo di abilitazione o sostegno all'estero, inseriti con riserva** in attesa di riconoscimento del titolo, **non partecipano alla procedura straordinaria finalizzata al ruolo mentre partecipano all'assegnazione delle ordinarie supplenze.** In quest'ultimo caso il contratto sarà con clausola risolutiva: se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Qui la spiegazione video e le nostre schede sulle due procedure attivate (incarichi di supplenza e incarichi finalizzati al ruolo).

<https://uilscuola.it/procedura-per-le-supplenze-del-personale-docente-video-tutorial-e-schede-uil/>

Nomine concorso straordinario bis (articolo 59, comma 9-bis , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

Gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell'assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo, dopo aver concluso la procedura della cosiddetta call veloce, prima di avviare le procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

Qualora le operazioni di conferimento delle nomine relative a tale procedura non possano essere effettuate entro il termine del 31 agosto, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti, considerate le specifiche situazioni, valuteranno le modalità gestionali più efficaci per garantire la tempestiva individuazione degli aventi titolo e il conferimento dei contratti a tempo determinato.

Messa a disposizione (MAD)

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto e delle graduatorie vicinorie, si può conferire la supplenza da MAD **purché l'aspirante non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.**

I docenti saranno individuati:

- prioritariamente tra i docenti abilitati e specializzati;
- successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto;
- in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo.

Le domande di messa disposizione devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti.

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'ordinanza Ministeriale n.112/2022, ivi incluse le sanzioni previste (articolo 14).

Docenti e personale ATA di ruolo artt. 36 e 59 CCNL/2007

Il personale docente e ATA di ruolo può accettare supplenze al 31/8 o 30/6:

- per il personale docente (art. 36): per altro grado o altro ruolo sempre nel comparto Scuola;
- per il personale ATA (art. 59): per altro profilo o per incarico di docenza.

L'art. 36 può essere chiesto anche dal docente immesso in ruolo nell'a.s. 2022/23 e confermato in ruolo l'1/9/2023 (compresi i docenti assunti con procedura straordinaria, concorso bis o GPS I fascia sostegno, nominati l'1/9/2022 a tempo determinato e confermati in ruolo l'1/9/2023).

L'art. 36 non può invece essere chiesto dal docente neo assunto in ruolo l'1/9/2023.

Al momento, sia per l'art. 36 che per l'art. 59 CCNL/2007, ancora in vigore, **non è vietato il diritto all'accettazione della supplenza anche su spezzone orario.**

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali (I e II grado)

Nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire con il loro consenso:

ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento:

- ✓ prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- ✓ successivamente al personale con contratto ad orario completo fino al limite di 24 ore settimanali:
 - prima al personale con contratto a tempo indeterminato;
 - poi al personale con contratto a tempo determinato.
- in subordine, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Part time

Anche per i supplenti è possibile, al pari del personale neo immesso in ruolo, richiedere la trasformazione del contratto in regime di part time all'atto dell'assunzione in servizio.

Scuola primaria (compresi posti di lingua inglese e insegnamento di educazione motoria)

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato:

- si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore.

Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Non è comunque possibile eccedere il numero massimo di due ore di programmazione.

- *Insegnamento di educazione motoria:* Per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, le supplenze fino al 31/08/2024 e fino al 30/06/2024, relative rispettivamente ai posti vacanti e agli spezzoni orario dell'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, sono gestite dagli Uffici di ambito territoriale con il supporto del Sistema informativo, insieme a tutte le altre tipologie di supplenze, attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049.
 - ✓ I dirigenti scolastici, all'atto della determinazione delle disponibilità, valuteranno la possibilità di assegnare l'insegnamento di educazione motoria a docenti di scuola primaria facenti parte dell'organico dell'autonomia, in possesso dei titoli di studio previsti dalla procedura concorsuale, che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso.
 - ✓ Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di graduatorie specificamente riferite all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.
- *Posti di lingua inglese:* Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti (articolo 13, comma 17, dell'O.M. 112/2022). In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie d'istituto di scuola primaria ai fini dell'assegnazione dei posti di lingua inglese, sarà precisato che l'aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli previsti.

Personale ATA

Resta confermata che l'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, **purché intervenga prima della presa di servizio.**

Posizione della Federazione UIL Scuola RUA

Di seguito le questioni da noi sollevate in sede di incontro:

Procedura supplenze docenti: sedi non espresse e mancata convocazione nei turni successivi

Abbiamo da subito evidenziato la nostra netta contrarietà rispetto alla questione della mancata convocazione del docente in **turni successivi al primo qualora all'interno della domanda non esprima tutte le preferenze della provincia.**

Su questo aspetto abbiamo chiesto un ripensamento al Ministero, anche alla luce delle numerose sentenze emanate a seguito di contenziosi da noi proposti e che hanno visto l'Amministrazione soccombente. In tutte le sentenze, infatti, è stato chiarito in maniera inequivocabile che la rinuncia alla scelta di alcune preferenze non può escludere il docente dalle successive convocazioni. Abbiamo ricordato che le sentenze arrivano in corso d'anno, con rifacimento anche delle operazioni di supplenza già avvenute e con conseguente interruzione della continuità didattica. Per cui il problema per la UIL va risolto prima che si avvii la procedura.

In ogni caso abbiamo confermato che anche il prossimo anno scolastico tuteleremo tutti i lavoratori a cui verrà negato il diritto di avere una supplenza per una scelta illogica da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Completamento orario: un diritto negato dalla Ordinanza sulle supplenze

Fin dall'emanazione dell'ordinanza sulle supplenze abbiamo riscontrato una limitazione al diritto di completamento per il docente che riceverà uno spezzone orario e potrebbe completare con una supplenza assegnata dalle scuole. È infatti previsto che la scuola non può più frazionare un posto intero per permettere il completamento orario. In sede di incontro abbiamo richiamato l'art. **40 comma 7 del CCNL 2007** (per fortuna ancora in vigore) che recita: *"Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale."* A nostro avviso l'ordinanza ministeriale sulle supplenze è in contrasto con la norma pattizia. Anche su questo ci troveremo costretti, qualora il Ministero non cambi idea, ad attivare specifici contenziosi a tutela del personale che ha diritto all'elevazione dell'orario settimanale.

Sanzioni supplenze fino ai 10 giorni docenti Infanzia e Primaria

Abbiamo chiesto che la rinuncia o la mancata risposta ad una supplenza fino ai 10 giorni non abbia effetti sanzionatori sull'intera graduatoria e che sia permesso al docente di accettare comunque supplenze superiori ai 10 giorni.

Docenti primaria posto comune educazione motoria

Nella parte della nota in cui si specifica che i dirigenti scolastici, all'atto della determinazione delle disponibilità, valuteranno la possibilità di assegnare l'insegnamento di educazione motoria a docenti di scuola primaria facenti parte dell'organico dell'autonomia, in possesso dei titoli di studio previsti dalla procedura concorsuale, che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso: abbiamo richiesto che il possesso dei titoli non faccia riferimento alla procedura concorsuale, ma all'accesso alle classi di concorso richieste il cui, per esempio, titolo ISEF è contemplato come laurea di accesso.

Personale ATA diritto di lasciare una supplenza per un'altra di diverso profilo

È confermato che l'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, **purché intervenga prima della presa di servizio.**

Novità, quella della presa di servizio, introdotta dall'Amministrazione lo scorso anno dopo che negli anni precedenti la possibilità di lasciare una supplenza per un'altra di diverso profilo non è stata mai subordinata alla presa di servizio.

Ciò, per la UIL, è in palese contrasto con il DM 430/2000 che intanto nulla dice nello specifico della eventuale presa di servizio, ma che anzi ritiene legittimo che le sanzioni per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo.

Ciò a riprova del fatto che risulta quanto mai urgente, come da noi più volte rivendicato, una rivisitazione del regolamento sulle supplenze per il personale ATA, ormai non più rinviabile, in quanto non più corrispondente alla realtà della gestione del personale ATA nelle istituzioni scolastiche.

Per l'Amministrazione erano presenti il Dott. Serra, il Dott. Volontè e la Dott.ssa Calvosa. Per la Federazione UIL Scuola Rua Paolo Pizzo e Pasquale Raimondo.